



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(Approvato in data 31/10/2019)

Sommario

TITOLO I – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E DISCIPLINA	3
Art. 1 – Competenze della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina	3
TITOLO II – GESTIONE DEL RECLAMO	3
Art. 2 – Registrazione del reclamo/segnalazione e prima valutazione.....	3
Art. 3 – Trattamento e chiusura del reclamo/segnalazione da parte della Commissione.....	3
TITOLO III – GESTIONE DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	4
Art. 4 – Apertura del procedimento disciplinare	4
Art. 5 – Fase istruttoria	4
Art. 6 – Sentenza della Commissione	4
Art. 7 – Applicazione.....	5
Art. 8 – Comunicazioni.....	5
Art. 9 – Ricorso.....	5
Art. 10 – Archiviazione degli atti e accesso.....	5
Art. 11 – Copertura dei costi del procedimento disciplinare	5
TITOLO IV - SANZIONI DISCIPLINARI	6
Art. 12 – Sanzioni	6
Art. 13 – Ammonizione	6
Art. 14 – Censura	6
Art. 15 – Sospensione	6
Art. 16 – Radiazione.....	7
TITOLO V – CONTROVERSIE INTERNE	7
Art. 17 – Controversie interne	7
TITOLO VI – NORME FINALI.....	7
Art. 18 – Norme finali	7

TITOLO I – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E DISCIPLINA

Art. 1 – Competenze della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina

- 1.1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la *Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina* è l'organo associativo dell'*Associazione Italiana degli Educatori Professionali e dei Pedagogisti* (AIEP) competente per:
 - il trattamento dei reclami di utenti/clienti giunti allo Sportello Telematico del sito web di AIEP nei confronti di *Soci Ordinari* a cui è stata rilasciata l'*Attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali* ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e risultano iscritti nell'*Elenco dei Soci qualificati*, ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento Organizzativo*;
 - lo svolgimento di procedimenti disciplinari nei confronti di *Soci*.
- 1.2. La competenza della Commissione si estende su tutto il territorio nazionale.
- 1.3. Modalità di nomina, composizione e funzionamento della Commissione sono descritte nello *Statuto* e nel *Regolamento Organizzativo*.

TITOLO II – GESTIONE DEL RECLAMO

Art. 2 – Registrazione del reclamo/segnalazione e prima valutazione

- 2.1. Attraverso lo *Sportello Telematico* accessibile tramite il sito web di AIEP, gli utenti e/o i clienti di *Soci Ordinari* qualificati possono sottoporre all'attenzione dell'Associazione le loro segnalazioni relative alla qualità delle prestazioni ricevute dai professionisti associati e/o il loro comportamento professionale.
- 2.2. Il *Comitato di Presidenza* ha l'obbligo di registrare tutti i reclami e le segnalazioni giunti attraverso lo *Sportello Telematico*, dando riscontro all'utente o al cliente dell'avvenuta registrazione entro 7 giorni dall'invio del reclamo o segnalazione.
- 2.3. Il *Comitato di Presidenza*, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo/segnalazione, contatta:
 - l'utente/cliente
 - il Socio Ordinario
 - la Sede Regionale territorialmente competenteal fine di raccogliere le informazioni necessarie per verificare e valutare la sussistenza del reclamo o della segnalazione.
- 2.4. In caso di sussistenza del reclamo o della segnalazione, il *Comitato di Presidenza* richiede l'apertura del trattamento del reclamo alla *Commissione*.

Art. 3 – Trattamento e chiusura del reclamo/segnalazione da parte della Commissione

- 3.1. Il *Presidente della Commissione* ha l'obbligo, entro 7 giorni dall'invio della richiesta di valutazione del reclamo/segnalazione, di convocare la *Commissione*. La riunione può svolgersi anche in forma telematica.
- 3.2. Se all'esamina del reclamo/segnalazione, la *Commissione* giunge alla considerazione che quanto accaduto sia di lievissima entità, rivolgerà un'ammonizione al Socio interessato e svolgerà opera di conciliazione tra il Socio e l'utente/cliente.
- 3.3. Nel caso in cui la *Commissione*, all'esamina del reclamo/segnalazione, considera il fatto di entità tale da non poter ritenere sufficiente un'ammonizione, aprirà d'ufficio la procedura del

provvedimento disciplinare, di cui al Titolo III.

- 3.4. Il trattamento del reclamo si considera chiuso con la positiva conclusione del tentativo di conciliazione tra il Socio e l'utente/cliente.

TITOLO III – GESTIONE DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 4 – Apertura del procedimento disciplinare

- 4.1. L'apertura di procedimento disciplinare è obbligatoria:
- ogni qual volta il *Comitato di Presidenza* riceva notizia del venir meno ai doveri derivanti dal *Codice di Condotta* da parte di un Socio o di violazione delle norme statutarie o regolamentari;
 - nel caso in cui la *Commissione*, nell'analisi di un reclamo/segnalazione, consideri il fatto di entità tale da non poter essere emendato con un richiamo formale;
 - in caso di apertura di procedimenti giudiziari nei confronti di un Socio relativi a fatti compiuti nell'ambito del proprio operato professionale.
- 4.2. Il *Presidente della Commissione* notifica al Socio interessato, a mezzo lettera raccomandata A/R o via PEC, l'apertura del procedimento disciplinare informandolo dei fatti che gli vengono addebitati e delle modalità di presa visione degli atti. Contestualmente il *Presidente* invita l'interessato a far pervenire entro 60 giorni le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione.
- 4.3. Il Socio interessato può avvalersi, mediante precedente segnalazione scritta, dell'assistenza di un altro Socio o di persona di sua fiducia informata sui fatti in ogni fase del procedimento istruttorio disciplinare.

Art. 5 – Fase istruttoria

- 5.1. La fase preistruttoria è dedicata all'accertamento e all'approfondimento del fatto da cui può derivare un procedimento disciplinare.
- 5.2. La fase istruttoria prende inizio con l'arrivo delle controdeduzioni richieste al Socio. In caso di necessità di ulteriori approfondimenti, la *Commissione* può convocare il Socio interessato per essere sentito, con preavviso non inferiore a 20 giorni. L'audizione può anche essere richiesta direttamente dal Socio.
- 5.3. Durante la fase istruttoria, la *Commissione* può altresì acquisire documentazione e testimonianze relative al fatto contestato.
- 5.4. Al Socio interessato può essere concesso d'ufficio o a richiesta ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dalla sua audizione per produrre eventuale documentazione e/o memorie difensive scritte e può richiedere l'audizione di testimoni.
- 5.5. Di tutta l'attività istruttoria la *Commissione* redige apposito verbale sottoscritto dalle persone presenti.

Art. 6 – Sentenza della Commissione

- 6.1. Al termine dell'istruttoria il *Presidente*, o un *Commissario* da lui delegato, predispone una relazione dettagliata dell'istruttoria svolta dalla *Commissione*, con proposta di applicazione sanzionatoria o assolutoria. La proposta di applicazione di sanzioni dovrà anche specificarne il grado e l'entità.
- 6.2. La Relazione è inviata a tutti i membri della *Commissione* che, dopo 7 giorni, si riunisce, a porte chiuse, per decidere, a maggioranza semplice e con votazione palese, la sentenza che darà conclusione del procedimento.

- 6.3. Entro 7 giorni dall'emissione della sentenza, la *Commissione* consegna il verbale della seduta al *Comitato di Presidenza*.

Art. 7 – Applicazione

- 7.1. Il *Comitato di Presidenza* è responsabile dell'applicazione del provvedimento disciplinare stabilito dalla *Commissione*; le applicazioni sono oggetto di delibera che deve essere adottata entro 30 giorni dalla comunicazione del Verbale della *Commissione*.
- 7.2. La *Commissione* può richiedere, indicandolo e motivandolo nel Verbale, anche un'applicazione immediata del provvedimento.

Art. 8 – Comunicazioni

- 8.1. La deliberazione del Comitato che definisce il provvedimento disciplinare viene notificata al Socio interessato entro 7 giorni dalla sua adozione a mezzo lettera raccomandata A/R o via PEC.
- 8.2. La deliberazione del Comitato è pubblicata sul sito web di AIEP nell'apposita sezione dedicata agli atti dello stesso.

Art. 9 – Ricorso

- 9.1. È ammesso il ricorso nei confronti della deliberazione da parte del Socio interessato. La comunicazione relativa all'adozione del provvedimento deve contenere l'esplicito avvertimento che esso può essere impugnato davanti al *Comitato di Presidenza* entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 9.2. Il ricorso deve essere presentato direttamente, a mezzo raccomandata A/R o via PEC al *Comitato di Presidenza*. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato, tuttavia l'interessato può chiedere, per gravi ragioni, una sospensione cautelare al Comitato di Presidenza che può concederla con provvedimento motivato.
- 9.3. Il *Comitato di Presidenza*, ricevuta la richiesta di ricorso, la trasmette alla *Commissione*, che ha 60 giorni di tempo per valutare la sua coerenza e le motivazioni a sostegno del ricorso. Esaminata la documentazione, la *Commissione* emette una nuova deliberazione, inappellabile, che può confermare o variare la precedente decisione.
- 9.4. Comunicazioni e applicazione sono attuate come descritto negli articoli precedenti.

Art. 10 – Archiviazione degli atti e accesso

- 10.1. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal *Comitato di Presidenza* secondo norme di riservatezza.
- 10.2. Solo i membri del *Comitato di Presidenza* e della *Commissione* hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari. Chiunque altro voglia accedervi deve presentare al Presidente di AIEP motivata richiesta scritta.

Art. 11 – Copertura dei costi del procedimento disciplinare

- 12.1. Tutti i costi, opportunamente documentati, sostenuti dalla *Commissione* per l'espletamento del procedimento disciplinare (spese di trasferta, vitto, alloggio, consulenze tecniche richieste dalla commissione deontologica disciplinare, materiale di consumo ecc.) sono per totalmente a carico del Socio, se ritenuto responsabile del fatto.

TITOLO IV - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 12 – Sanzioni

- 12.1. La Commissione, al termine del procedimento disciplinare e tenendo conto della gravità del fatto, può commisurare al Socio ritenuto responsabile di violazione del Codice Etico e/o delle norme statutarie o regolamentari, una delle seguenti sanzioni:
- a) ammonizione;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'esercizio di cariche associative
 - d) radiazione dall'associazione.
- 12.2. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
- intenzionalità del comportamento;
 - grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
 - grado di danno o di pericolo causato;
 - presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
 - recidiva.

Art. 13 – Ammonizione

- 13.1. La sanzione dell'ammonizione viene inflitta nei casi di mancanze di lieve entità, compiuti dal Socio senza dolo, che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione; consiste nel richiamo formale dell'interessata/o all'osservanza dei suoi doveri e nell'invito a non ripetere quanto commesso.
- 13.2. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.

Art. 14 – Censura

- 14.1. La sanzione della censura è inflitta nei casi di abusi o di mancanze, compiuti senza dolo, che siano lesivi del decoro e della dignità della professione.
- 14.2. Due provvedimenti di censura comportano d'ufficio la sanzione della sospensione.
- 14.3. Per due anni successivi all'inflizione della sanzione, il Socio censurato non è eleggibile come Delegato all'Assemblea Nazionale né può ricoprire cariche in tutti gli organi associativi.

Art. 15 – Sospensione

- 15.1. La sanzione della sospensione comporta per un periodo non inferiore a 90 giorni e fino ad un massimo di due anni, l'impossibilità, per il Socio, di continuare a coprire cariche associative, di esercitare il diritto di voto; qualora il Socio vi fosse iscritto, la sospensione comporta la momentanea esclusione dall'*Elenco dei Soci qualificati*.
- 15.2. La sanzione della sospensione dalle cariche dell'Associazione è inflitta in caso di:
- violazioni del codice deontologico che possano arrecare grave nocimento a utenti/clienti o enti e/o una risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione;
 - a seguito di procedimenti giudiziari pendenti di natura penale legati all'esercizio della professione.
- 15.3. Nei casi di maggiore gravità, in specie quando il procedimento viene iniziato a seguito di procedimenti giudiziari pendenti di natura penale legati all'esercizio della professione, la sanzione della sospensione può essere inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell'apertura del procedimento disciplinare.
- 15.4. Due provvedimenti di sospensione comportano la radiazione dall'Associazione.

Art. 16 – Radiazione

- 16.1. La radiazione dall'albo può essere deliberata solo dal Comitato di Presidenza e comporta la contestuale cancellazione dall'elenco dei soci dell'Associazione, fermo restando l'obbligo per l'iscritto a corrispondere le quote di iscrizione dovute per il periodo in cui è stato iscritto ed eventuali quote arretrate.
- 16.2. La sanzione della radiazione dall'associazione viene inflitta:
- a seguito di accertamento, da parte della Commissione, di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nel libro dei soci e nell'Elenco dei professionisti associati;
 - nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per fatti commessi nell'esercizio della professione.
- 16.3. Il professionista radiato non può essere di nuovo iscritto all'associazione.

TITOLO V – CONTROVERSIE INTERNE

Art. 17 – Controversie interne

- 17.1. Qualunque controversia insorta tra gli organi sociali, tra i soci o intercorsa fra questi, deve essere sottoposta dagli interessati al *Comitato di Presidenza*, che, solo qualora non riesca a dirimerla bonariamente e sempre che ne ravvisi la fondatezza, la sottopone alla *Commissione*.
- 17.2. Solo nel caso in cui lo stesso *Consiglio di Presidenza* sia parte della controversia, la *Commissione* potrà essere investita dagli interessati in via diretta.
- 17.3. La *Commissione*, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 18 – Norme finali

- 18.1. Il *Comitato di Presidenza* è tenuto a dare conoscenza di approvazione, revisione, o aggiornamento del *Regolamento Disciplinare* agli iscritti mediante la sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito web.